



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Mediazione: si va avanti anche senza la controparte

Autore: Redazione | 19/04/2015



*Anche se l'avversario non compare all'incontro il mediatore è comunque libero di nominare un esperto tecnico e formulare la proposta conciliativa.*

La mancata presenza e partecipazione della controparte all'incontro per la **mediazione obbligatoria** non impedisce al conciliatore di andare comunque

avanti nel procedimento, eventualmente nominando un consulente tecnico (potrebbe esservene bisogno, per esempio, nelle cause di responsabilità medica) e, all'esito, formulando una propria **proposta conciliativa**. È quanto si evince da una recente ordinanza del **Tribunale di Roma [1]**.

Dunque, anche se l'avversario è assente, la mediazione non si blocca, sempre che lo chieda la parte che ha promosso l'incontro e sempre a spese di quest'ultima.

Secondo, infatti, l'interpretazione del giudice capitolino, è impossibile bloccare la mediazione per l'assenza della parte rivale e ciò perché la **ricerca dell'accordo** -l'obiettivo primario della mediazione - può svolgersi secondo percorsi inusuali qual è la formulazione della proposta del mediatore (eventualmente preceduta dalla nomina di un esperto) in considerazione dell'interesse manifestato dalla parte istante alla prosecuzione, "onerandosi peraltro del pagamento delle indennità di mediazione".

Già in passato, lo stesso tribunale **[2]** aveva ritenuto pienamente utilizzabile la relazione tecnica redatta in mediazione dall'esperto nominato dal mediatore, anche quando formulata in **assenza della parte invitata**.

## Note

**[1]** Trib. Roma, ord. del 9.04.2015. **[2]** Trib. Roma, ord. del 17.03.2014. *Autore immagine: 123rf com*